

TI_GERICHTE 52.2017.446 vom 2. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.446

FR: TI_GERICHTE 52.2017.446 du 2 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 52.2017.446 del 2 giugno 2015

Regeste

Decadenza di un permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen

E. 6

paragrafo 1 Allegato I ALC, il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. 2.2. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (cfr. art. 6 paragrafo 5, nonché 12 paragrafo 5 e 24 paragrafo 6 Allegato I ALC). Quanto previsto dal menzionato Accordo è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (dal 1° gennaio 2019 legge federale sugli stranieri e la loro integrazione; LStrI; RS 142.20), che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri (LDDS) del 26 marzo 1931 (Messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327 segg. n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1 e 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (da ultima STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017, consid. 4.1. concernente un caso ticinese; Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der

Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2a ed. Basilea 2009, n. 8.8 segg.). 2.3. Giusta l'art. 23 OLC, i permessi di soggiorno di breve durata UE/AELS, i permessi di dimora UE/AELS e i permessi per frontalieri UE/AELS possono essere revocati o non essere prorogati se non sono più adempite le condizioni per il loro rilascio. 3. 3.1. Come accennato in narrativa, l'autorità dipartimentale ha constatato che l'alloggio in via _____ a _____ non era conforme all'uso abitativo, di modo che uno dei requisiti per cui il 3 marzo 2015 era stato rilasciato un permesso di dimora UE/AELS ad RI 1 non era stato rispettato, concludendo che l'interessato non intendeva risiedere effettivamente nel nostro Paese. 3.2. Dinanzi al Consiglio di Stato l'insorgente ha segnalato di avere traslocato il 15 luglio 2015 in un appartamento di un locale e mezzo in via _____, sempre a _____, ritenendo pertanto di adempiere le condizioni per poter conservare l'autorizzazione di soggiorno. Esperiti i necessari accertamenti volti a verificare la presenza effettiva del ricorrente sul nostro territorio, il Governo ha confermato il provvedimento dipartimentale impugnato ritenendo con ragione che il centro di vita e degli interessi di RI 1 non si trovasse in Svizzera, bensì in Italia a C_____. Lo dimostra l'interrogatorio di polizia del 26 maggio 2017, nel corso del quale l'insorgente ha dichiarato di rientrare regolarmente ogni sera a C_____ dopo il lavoro, dove è comproprietario con la cognata di una villa all'interno della quale dispone di un appartamento di 6 locali. Sollecitato dall'agente interrogante sui motivi per cui aveva deciso di richiedere un permesso di dimora in Svizzera, egli ha anche affermato di voler beneficiare di un miglior trattamento fiscale e che senza tale beneficio avrebbe continuato a far capo al permesso per confinanti, ammettendo che lo scopo del suo soggiorno nel nostro Paese era unicamente quello di proseguire la sua attività professionale (verbale d'interrogatorio, pagg. 2 e 3). Invano egli tenta ora di confutare le proprie dichiarazioni rilasciate alla Polizia, adducendo che le medesime non corrisponderebbero a realtà siccome era la prima volta in vita sua che si sottoponeva ad un interrogatorio. L'insorgente è persona adulta, che ha un'esperienza professionale di oltre 40 anni. Non è quindi uno sprovveduto. In occasione della sua audizione ha letto il verbale, ha rinunciato ad apportarne delle aggiunte, l'ha approvato e l'ha firmato senza minimamente eccepire la correttezza dell'interrogatorio al quale è stato sottoposto. Non gli si può pertanto credere quando pretende ora di avere dichiarato dei fatti non corrispondenti alla realtà. Tanto più che la sua versione dei fatti collima con il sopralluogo nell'appartamento in via _____ effettuato in sua presenza il 30 marzo 2017 e supportato dalle numerose fotografie agli atti, dal quale è emerso che nel monolocale sono presenti pochissimi indumenti con gli armadi, la dispensa ed il frigorifero che risultano vuoti. Pure lo scarso consumo di energia elettrica rilevato ne conferma l'assenza. 3.3. Alla luce di quanto precede si può senz'altro ritenere che, malgrado i rientri in Svizzera per lavorare, il centro degli interessi di RI 1 non si trova nel nostro Paese bensì in Italia, dove rientra regolarmente ogni sera a C_____ dopo il lavoro e dispone di un appartamento di 6 locali all'interno di una villa di cui è comproprietario con la cognata. In sostanza l'insorgente continua a fare il frontaliere sul nostro territorio, come ha fatto durante oltre 40 anni a partire dal 1973. 4. In esito alle considerazioni che precedono, la decisione impugnata va pertanto confermata in quanto immune da violazione del diritto. Essa è pure rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, l'insorgente ha sempre la possibilità di richiedere il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti G UE/AELS per continuare a svolgere la propria attività nel nostro Paese (cfr. art. 7 par. 1° e 28 Allegato I ALC) oppure di presentare una nuova domanda di rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS, in quest'ultima ipotesi dimostrando però di soggiornare effettivamente e

stabilmente in Svizzera. 5. Ne discende che il ricorso dev'essere integralmente respinto. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva di oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAm. Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'500.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.